



## **C O M U N E   D I   C A L A S E T T A**

*C.A.P. 09011 \*\* PROVINCIA SULCIS IGLESIENTE*

### **LINEE DI INDIRIZZO**

**Allegato alla deliberazione n. 151 del 24/12/2025**

**PER LA COSTITUZIONE, LA DISCIPLINA E LA TENUTA DELL'ELENCO DELLE PERSONE DISPONIBILI A SVOLGERE L'INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO SU DEFERIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL GIUDICE TUTELARE AI SENSI DELLA LEGGE 9 GENNAIO 2014 N. 6**

#### **Art. 1 – OGGETTO**

1. Si dispone atto d'indirizzo per la costituzione, la disciplina e la tenuta dell'elenco delle persone disponibili a svolgere l'incarico di Amministratore di sostegno ai sensi della Legge 9 gennaio 2014 n. 6, su deferimento diretto del Giudice Tutelare .
2. L'Elenco di cui al primo comma sarà attivo presso il Servizio Politiche Sociali del Comune di Calasetta dal momento della sua approvazione da parte del Responsabile del Servizio Sociale.

#### **Art. 2 – FINALITA'**

1. L'elenco ha la finalità di sostenere il Comune di Calasetta nello svolgere la funzione assegnata dal Tribunale, di garantire un servizio alle persone che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovano nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.
2. Attingendo a tale elenco l'amministrazione comunale può proporre all'autorità giudiziaria i nominativi che potranno essere incaricati direttamente e/o subentrare agli organi comunali nella amministrazione di sostegno.

#### **Art. 3 – REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO**

1. Nell'elenco di cui all'art.1 delle presenti linee guida possono iscriversi le persone:

- Maggiore età ;
- Cittadinanza Italiana o cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia;
- che non hanno subito condanne penali.
- che siano in possesso di una laurea in materie giuridiche, economiche, umanistiche e sociali;
- che pur in assenza dei titoli di studio di cui al punto precedente abbiano consolidate esperienze nel campo dell'amministrazione di sostegno, della educazione e del sociale;

2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 350 c.c. non potranno iscriversi nel registro le persone che:

- a. non hanno la libera amministrazione del loro patrimonio;
- b. sono già state escluse dalla attività di tutela o di amministrazione di sostegno per fatti gravi, inadeguata gestione o incapacità allo svolgimento del compito.

c. sono incorse nella decadenza o sospensione della potestà dei genitori, o sono stati rimossi da altra tutela.

d. il fallito che non è stato cancellato dal registro dei falliti;

e. la presenza di altri gravi motivi.

#### **Art. 4 – MODALITA' DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO**

Le persone in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3 delle presenti Linee di Indirizzo, possono fare richiesta, in qualunque momento, di iscrizione nell'elenco, mediante presentazione di apposita domanda di iscrizione, redatta in carta libera, allegando il curriculum, realizzato in forma di autocertificazione, comprovante il possesso dei requisiti, quali ad esempio

- I. dati anagrafici e di residenza;
- II. titolo di studio;
- III. professione;
- IV. eventuali esperienze utili allo svolgimento delle attività connesse all'incarico di amministratore di sostegno;
- V. eventuale partecipazione a iniziative formative nelle materie connesse alle attività svolte dall'amministratore di sostegno;
- VI. l'eventuale numero degli amministrati al momento della domanda. Al fine di garantire una corretta valutazione del carico in capo all'iscritto, il requisito dovrà essere aggiornato ad ogni modifica;

Le domande dovranno essere presentate all'ufficio protocollo del Comune di Calasetta al seguente indirizzo Pec : [protocollo@pcert.comune.calasetta.ci.it](mailto:protocollo@pcert.comune.calasetta.ci.it), utilizzando l'apposita modulistica disponibile sul sito internet del Comune di Calasetta [www.comune.calasetta.ci.it](http://www.comune.calasetta.ci.it).

Il servizio politiche sociali, previa istruttoria e verifica del possesso dei requisiti provvederà con proprio atto, entro 120 giorni dalla richiesta, alla ammissione o non ammissione del richiedente all'iscrizione nell'elenco, che viene formalmente comunicata all'interessato.

#### **Art. 5 – INFORMAZIONI CONTENUTE NELL'ELENCO**

1. L'iscrizione nell'elenco dei richiedenti ammessi ai sensi dell'art.4 delle presenti Linee di Indirizzo, verrà effettuata in ordine alfabetico a decorrere dal giorno successivo all'esecutività della determinazione del Responsabile del Servizio di ammissione.

2. L'elenco, per ogni richiedente, contiene le seguenti informazioni:

- a) dati anagrafici e di residenza;
- b) titolo di studio;
- c) professione;
- d) eventuali esperienze utili allo svolgimento delle attività connesse all'incarico di AdS;
- e) eventuale partecipazione a iniziative formative nelle materie connesse alle attività svolte dall'AdS;

## **Art. 6 – VERIFICA MANTENIMENTO REQUISITI ISCRIZIONE**

1. Periodicamente, e di norma a cadenza annuale, il Servizio Politiche Sociali, provvederà alla verifica del mantenimento dei requisiti necessari all'iscrizione.
2. A tal fine, la persona iscritta nell'elenco, è tenuta a presentare, ogni anno ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la permanenza o meno dei requisiti di iscrizione.
3. Qualora dalla verifica di cui al precedente comma 1, il Servizio Politiche Sociali accertasse che la persona iscritta nell'elenco non è più in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione, provvederà, previa adozione di determinazione dirigenziale, alla cancellazione d'ufficio dall'elenco nel rispetto del quanto disposto dal successivo art. 7 delle presenti Linee di indirizzo.
4. Alla cancellazione d'ufficio dall'elenco il Servizio Politiche Sociali del Comune provvede anche nel caso in cui la persona iscritta, entro il termine di 30 giorni dalla scadenza dell'annualità di iscrizione, non abbia presentato la dichiarazione di cui al precedente comma 2.
5. Della avvenuta cancellazione d'ufficio dall'elenco viene data comunicazione formale alla persona iscritta nell'elenco e all'autorità giudiziaria.

## **Art. 7 – CANCELLAZIONE DALL'ELENCO**

1. La cancellazione dall'elenco può essere effettuata, previa adozione di determinazione
  - a) richiesta formale della persona iscritta;
  - b) provvedimenti adottati dall'Autorità Giudiziaria da cui risulti che l'iscritto non è più idoneo a svolgere la funzione di amministratore di sostegno;
  - c) ingiustificato rifiuto di assumere la funzione di amministratore di sostegno, espresso per tre volte consecutive;
  - d) mancata conferma dei requisiti;
  - e) Altri gravi motivi.

## **Art. 8 – CONFERIMENTO INCARICO**

L'incarico, conferito dal Giudice Tutelare, avverrà, previa consultazione della persona sottoposta a tutela, su proposta del servizio Sociale il quale valuterà l'abbinamento amministratore di sostegno/amministrato secondo i criteri:

- Valutazione tecnico professionale del bisogno dell'amministrato e relative competenze dell'amministratore di sostegno;
- Rotazione nell'assegnazione degli incarichi per evitare l'assegnazione di un numero eccessivo di incarichi ad una medesima persona.

## **Art. 9 – COMPENSI ALL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO**

L'incarico di Amministratore di Sostegno da svolgere su deferimento diretto del Giudice Tutelare è gratuito e non prevede quindi alcuna retribuzione, ed è svolto nell'interesse dell'amministrato.

L'Amministratore di Sostegno nominato direttamente dal Giudice Tutelare che non sia un parente o Amministratore Comunale, potrà chiedere al Giudice, contestualmente al deposito del rendiconto, la liquidazione di un'equa indennità ex art. 379 c.c. a carico del

patrimonio del beneficiario e in relazione all'attività svolta, qualora trattasi di patrimoni consistenti o con difficoltà di amministrazione.

Nell'istanza (che potrà essere presentata anche contestualmente al deposito del rendiconto annuale) dovranno essere illustrate e documentate le ragioni per cui si richiede il rimborso.

Il Comune di Calasetta non assume alcun obbligo di liquidazione di eventuali rimborsi, ferma restando la possibilità di destinare specifici fondi a tale scopo. Nel caso di persone nullatenenti o con ridotta capacità reddituale, ***il Comune potrà disporre un contributo economico straordinario a favore dell'Amministrato, di importo non superiore ai 2.100,00 euro l'anno, in base alla complessità della amministrazione, finalizzato ad un rimborso a favore delle spese sostenute e documentate.***